

Bird & Bird & Tax Alert

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

"Decreto Rilancio": misure per le imprese



Decreto Rilancio: misure per le imprese

L'emergenza sanitaria scoppiata in Italia a seguito del coronavirus (COVID-19) e la connessa crisi economica ha avuto importanti conseguenze anche sotto il profilo fiscale.

Il Governo ha dunque adottato negli ultimi mesi diverse misure straordinarie a sostegno dell'economia, già oggetto dei nostri precedenti *Tax Alert*.

Da ultimo, è intervenuto con il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") che riporta nuove misure di carattere fiscale volte ad aiutare le imprese colpite dall'emergenza.

Di seguito si riportano le principali novità fiscali per le imprese introdotte dal Decreto Rilancio.

Misure di sostegno alle imprese

1. Versamenti IRAP

Art. 24

Si prevede l'esclusione dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo in corso al 31.12.2019 (FY2019 per i soggetti solari);
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (FY2020 per i soggetti solari).

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (FY2019 per i soggetti solari).

Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

- intermediari finanziari;
- società di partecipazione finanziaria;
- società di partecipazione non finanziaria (*i.e.* *holding* industriali);
- imprese di assicurazione;
- amministrazioni pubbliche.

La norma è applicabile ai soli contribuenti con ricavi o compensi non superiori ad Euro 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del presente Decreto.

Si precisa che, ai fini del calcolo del saldo IRAP relativo al FY2020 emergente dal Modello IRAP 2021, dall'imposta dovuta andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto IRAP che sarà effettivamente versata, anche la prima rata non versata ai sensi del presente articolo.

2. Contributi a fondo perduto

Art. 25

È previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subite nel mese di aprile 2020.

Il contributo è riservato ai soggetti titolari di reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo e reddito agrario.

Rientrano nell'ambito applicativo:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi i seguenti soggetti:

- intermediari finanziari;
- società di partecipazione;
- enti pubblici;
- lavoratori dipendenti;

- professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Il contributo spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- ricavi o compensi non superiori ad Euro 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (FY2019 per i soggetti solari);
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopra richiamati per i soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

L'importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, che varia al variare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, secondo lo schema seguente:

%	Ricavi/ compensi FY2019
20%	<Euro 400.000
15%	>Euro 400.000; <Euro 1 milione
10%	>Euro 1 milione; <Euro 5 milioni

Il contributo è riconosciuto in ogni caso per un importo non inferiore a Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tale contributo, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, anche mediante intermediario abilitato, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e l'autocertificazione di regolarità antimafia di cui agli artt. 67 e 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

È atteso un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui saranno definiti:

- le modalità di effettuazione dell'istanza;
- il relativo contenuto informativo;
- i termini di presentazione;
- altri elementi necessari all'attuazione della disposizione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 26

Il Decreto ha introdotto alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni che:

- nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore ad Euro 5 milioni e fino ad Euro 50 milioni;
- hanno subito nei mesi di marzo ed aprile 2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all'analogo bimestre del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare:

- ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale entro il 31 dicembre 2020 spetta un credito d'imposta pari 20% delle somme versate, con un limite massimo all'investimento di Euro 2 milioni. Non possono beneficiare del credito le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da

questa controllate (o a queste collegate), o sono sottoposte a comune controllo.

- alla società conferitaria spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Ai fini della fruizione del beneficio sono previsti una serie di requisiti che qualificano l'impresa come "virtuosa" (*i.e.* regolarità fiscale e contributiva, regolarità in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, etc.).

Sono inoltre previste clausole di salvaguardia che si sostanziano nel recupero del beneficio con gli interessi legali in caso di distribuzione delle riserve da parte della società o cessione delle partecipazioni prima del 1° gennaio 2024.

La somma dei crediti di cui sopra non può eccedere Euro 800.000.

Le agevolazioni in commento sono vincolate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

4. Rafforzamento dell'ecosistema delle *start-up* innovative

Art. 38

A partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, è prevista una detrazione ai fini IRPEF pari al 50% - in luogo dell'ordinario 30% - della somma investita dal contribuente persona fisica nel capitale sociale di *start-up* innovative e PMI innovative, fino a un investimento massimo di Euro 100.000.

L'investimento può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

La detrazione si applica alle sole *start-up* innovative o PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, individuerà le modalità operative dell'agevolazione in esame.

Non sono state apportate invece modifiche alle agevolazioni per gli investimenti in *start-up* innovative effettuati da contribuenti soggetti all'IRES, per cui restano in vigore gli ordinari incentivi fiscali.

Nel contesto delle misure volte a rafforzare lo sviluppo delle *start-up* innovative, si segnala che nell'ambito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono state incluse tra le spese agevolabili relative ai contratti di ricerca *extra muros* anche quelle derivanti da contratti stipulati con *start-up* innovative.

Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con *start-up* innovative aventi sede nel territorio dello Stato, quindi, le relative spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150%.

Crediti d'imposta

5. Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Art. 28

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Il credito spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (*i.e.* FY2019 per i soggetti solari) siano inferiori ad Euro 5 milioni (requisito non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

6. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Art. 120

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico quali *bar*, ristoranti, alberghi, teatri e cinema è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 fino a un limite di Euro 80.000. A titolo esemplificativo, rientrano nell'agevolazione gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza.

Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 nell'anno 2021. In alternativa, è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta ad istituti di credito o altri intermediari finanziari.

7. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Art. 125

È riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di strumenti e dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo *scanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

- in compensazione mediante modello F24.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

8. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Art. 186

Il Decreto Rilancio è nuovamente intervenuto sul regime straordinario del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, innalzando la misura del credito d'imposta dal 30 % (previsto dall'art. 98 del Decreto Cura Italia) al 50%.

Resta fermo il termine per l'invio della comunicazione telematica per l'anno 2020 che potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre.

Si rammenta che il credito d'imposta è commisurato alle spese sostenute per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il limite di spesa per l'anno 2020 è stato innalzato a 60 milioni di euro.

9. Credito d'imposta servizi digitali

Art. 190

È riconosciuto un credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici (che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato) in misura pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per *information technology* di gestione della connettività.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di ammissione al credito.

10. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Art. 122

È prevista, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di optare per la cessione dei crediti d'imposta di seguito elencati ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in luogo dell'utilizzo diretto. Nel dettaglio, l'opzione di cessione del credito è ammessa alle seguenti misure:

- credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (categoria catastale C/1) prevista dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia);
- credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio;
- credito d'imposta del 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto all'art. 120 del Decreto Rilancio;
- credito d'imposta del 60% per la sanificazione dell'ambiente di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto all'art. 125 del Decreto Rilancio.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Proroga termini versamenti e adempimenti fiscali

11. Proroga dei termini per i versamenti sospesi

Art. 126 e 127

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi effettueranno i relativi versamenti (IVA, ritenute e contributi sospesi), senza applicazione di sanzioni ed interessi, (i) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o (ii) tramite rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Entro gli stessi termini i soggetti percettori dovranno versare le ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

12. Proroga del pagamento dei diritti doganali

Art. 161

I soggetti titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale - rientranti nelle categorie previste dalle Determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle Dogane - possono richiedere una proroga di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in relazione al pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.

13. Rinvio termini bozza precompilate

Art. 142

È stato rinviato alle operazioni IVA effettuate dallo 1° gennaio 2021 il programma di assistenza fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate per la messa a disposizione dei contribuenti delle bozze precompilate dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Altre misure fiscali

14. Cessione delle detrazioni fiscali e sconto sul corrispettivo

Art. 119 – Art. 121

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, c. 1, lett. a) e b), TUIR;
- efficienza energetica di cui all'art. 14, D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, c. 219, L. n. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. h) TUIR, compresi gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. n. 63/2013, compresi gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione mediante F24.

Il credito d'imposta ed è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni in oggetto.

15. Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di *Plastic Tax* e *Sugar Tax*

Art. 133

Il Decreto ha differito al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alle c.d. *Plastic Tax* e *Sugar Tax*.

16. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 137

È prevista la possibilità per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e agricoli, posseduti dalla data del 1° luglio 2020.

A tal fine, è necessario che entro il 30 settembre 2020:

- un professionista abilitato asseveri la perizia di stima della partecipazione e del terreno;
- il contribuente versi l'imposta sostitutiva dell'11% sul valore periziato per l'intero ammontare o limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

17. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Art. 147

Per l'anno 2020 viene elevato il limite delle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta da Euro 700.000 ad Euro 1 milione.

18. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Art. 50

I soggetti, che entro il 31 dicembre 2019 hanno accettato gli ordini dei beni strumentali nuovi e pagato l'acconto minimo del 20%, possono beneficiare del super-ammortamento a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2020 e non più entro il 30 giugno 2020.

19. Riduzione aliquota IVA per i beni necessari al contenimento di COVID-19

Art. 124

Fino al 31 dicembre 2020, le cessioni di specifici beni necessari al contenimento di COVID-19 - tra i quali, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, *monitor*, detergenti disinfettanti per mani, *dispenser* a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, guanti in lattice, vinile e nitrile - sono esenti da IVA. L'IVA dei relativi acquisti "a monte" è detraibile.

A partire dal 1° gennaio 2021, le medesime cessioni scontano un'aliquota IVA del 5%.

Riscossione e giustizia tributaria

20. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 145

Per l'anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

21. Sospensione dei pagamenti degli avvisi bonari

Art. 144

I versamenti delle somme derivanti da avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data.

22. Sospensione dei termini di versamento nell'ambito degli istituti deflativi del contenzioso ed altre attività di controllo

Art. 149

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i pagamenti dovuti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 in relazione a:

- a accertamenti con adesione, mediazioni fiscali e conciliazioni giudiziali;
- b avvisi di liquidazione d'imposta di registro, imposta sulle donazioni e successioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti e avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- c rate derivanti dalla c.d. pace fiscale (i.e. definizione accertamenti, liti fiscali pendenti);

d avvisi bonari.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

È altresì prorogato al 16 settembre il termine di presentazione del ricorso introduttivo per gli atti di cui al punto b).

23. Sospensione del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Art. 153

È sospeso per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 il c.d. blocco dei pagamenti da parte di enti e società a partecipazione prevalentemente pubblica nei confronti di soggetti morosi presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

24. Sospensione delle attività di riscossione

Art. 154

Sono posticipati al 30 settembre 2020 i termini di versamento delle somme scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 in relazione a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e dagli enti territoriali, avvisi di addebito dell'Inps.

Rientrano nel predetto differimento al 30 settembre 2020 anche i termini di versamento delle rate da dilazione dei ruoli. I piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, nonché quelli richiesti sino al 30 agosto 2020, decadono per effetto del mancato versamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive.

I pagamenti riguardanti gli istituti della rottamazione-*ter* e del saldo e stralcio, in scadenza nell'anno in corso, potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020.

25. Prescrizione e decadenza dell'attività degli Uffici impositori

Art. 157

Il Decreto Rilancio è intervenuto sui termini di decadenza dell'attività degli Uffici, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2021 del solo termine di notifica di tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che

scadono dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Detti atti dovranno essere elaborati dai competenti uffici entro l'ordinario termine di decadenza.

La notifica degli avvisi bonari è sospesa per tutto il 2020 e riprenderà a far data dal 1° gennaio 2021.

Sono altresì prorogati di un anno i termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

Più precisamente, il termine di notifica è prorogato:

- al 31 dicembre 2021 (anziché al 2020) per le cartelle di pagamento relative a liquidazioni automatiche delle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno di imposta 2017);
- rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022 per le cartelle di pagamento relative a controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016).

26. Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

Art. 135

Il Decreto rilancio prevede la possibilità di svolgere le udienze innanzi le Commissioni Tributarie mediante collegamento da remoto. La richiesta alla partecipazione all'udienza con modalità audiovisiva deve essere chiesta dalle parti nel primo atto processuale o con apposita istanza notificata alle parti costituite e successivamente depositata in segreteria, prima che sia comunicata la data dell'udienza.

Con apposito Decreto Direttoriale saranno definite le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni Tributarie abilitate all'organizzazione delle udienze da remoto.

Il Decreto Rilancio prevede la sospensione del computo delle sanzioni in caso di omesso/incapiente/ritardato pagamento del contributo unificato nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

27. Termini processuali

Art. 158

Il Decreto Rilancio conferma la cumulabilità della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 del Decreto Cura Italia (per 64 giorni) con il termine di 90 giorno previsto nell'ambito delle procedure di accertamento con adesione.

Contatti

Gaetano Salvioli

Partner

Tel: +39 02 3035 6000
gaetano.salvioli@twobirds.com



Giuliana Polacco

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000
giuliana.polacco@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.